REGIONE LAZIO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



DELIBERAZIONE N. PROPOSTA N.

809 19541 **DEL** 11/12/2018 **DEL** 23/11/2018

IL PRESIDENTE

REGIONE LAZIO

STRUTTURA	Direzione:	INCLUSIONE SOCIALE		
PROPONENTE	Area:	POLITICHE PER L'INCLUS	SIONE	
Prot. n del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:				
Legge regionale n. 17/2015, art. 5, commi 3 e 4. Individuazione del soggetto gestore del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso e approvazione dello schema di Accordo di programma fra la Regione Lazio e l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale (IPAB IRAS).				
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE				
ASSESSORATO	POLITICHE	E SOCIALI E WELFARE		
PROPONENTE			_	L'ASSESSORE
DI CONCERTO				IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni			VISTO PER COPERTURA FINANZ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE Bilancio, Governo Societario, Dema	REGIONALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA:			Data di ricezione: 10/12/2018 prot. 823	
IL F	RESPONSABILE DEL	PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENT	'E

OGGETTO: Legge regionale n. 17/2015, art. 5, commi 3 e 4. Individuazione del soggetto gestore del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso e approvazione dello schema di Accordo di programma fra la Regione Lazio e l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale (IPAB IRAS).

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 marzo 2018, n. T00092 "XI Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio", ed il successivo decreto del 6 aprile 2018, n. T00102 di integrazione dei componenti la Giunta regionale;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio del 24 luglio 2018, n. T00175
 "Attribuzione della delega agli Enti Locali all'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare Alessandra Troncarelli. Integrazione e modifica del D.P.R.L. n. T00108 del 7 maggio 2018";
- la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e smi, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all'art. 45, comma 5 dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e la successiva deliberazione del 1 giugno 2018, n. 252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l'apparato amministrativo della Giunta Regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato conferito a Valentino Mantini l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;

 la circolare del Segretario generale del 6 giugno 2018, n. 333588, concernente la rimodulazione delle Direzioni regionali;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità";
- la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 3 "Legge di stabilità regionale 2018";
- la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 4, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020";
- la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente:
 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente:
 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
- l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2018, n. 312, concernente "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017";
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale del 21 giugno 2018, prot. n. 372223 "Circolare per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020", con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;

RICHIAMATI

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi, in particolare l'articolo 15;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", recante la disciplina degli accordi di programma fra soggetti pubblici;
- la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

RICHIAMATE

- la legge regionale 7 giugno 1999 n. 6: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)", in particolare l'articolo 54 "Finanziamento al progetto Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso" con il quale la Regione Lazio ha stanziato l'importo di lire 200 milioni, per il progetto sperimentale denominato "Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso", presentato dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Lucia in collaborazione con l'associazione di volontariato ONLUS Arco 92 e con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza S. Michele di Roma;
- la deliberazione di Giunta regionale del 4 agosto 2000, n. 1909 "Progetto sperimentale integrato Casa Dago per la reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso. Approvazione";
- la deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2008, n. 948 "Azienda USL Roma C. Approvazione del progetto Casa Dago la struttura per il reinserimento sociale e la reintegrazione familiare supervisionata del soggetto post-comatoso" con la quale è stato approvato il progetto presentato dall'Azienda USL Roma C relativo alla struttura per il reinserimento sociale e la reintegrazione familiare supervisionata del soggetto post-comatoso denominato "Casa Dago";

- la deliberazione di Giunta regionale del 23 marzo 2012, n. 120 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012- 2014";
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 novembre 2012, n. 527 "Fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari, dell'IPAB Opera Pia Asilo della Patria, dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia, nell'IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale-Roma Capitale" con la quale è stato approvato lo Statuto dell'IPAB IRAS;
- la legge regionale del 29 aprile 2013, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare il Quadro A allegato alla medesima, contenente l'elenco delle leggi regionali per le quali è autorizzato il rifinanziamento relativamente all'esercizio finanziario 2013, tra le quali figura la legge regionale n. 11/2004 articolo 70 relativo all'assistenza ai pazienti comatosi;
- la determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2013, n. G04484 "Contributo in favore dell'IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale per la prosecuzione del servizio inerente la reintegrazione familiare e sociale supervisionata del paziente post-comatoso. Impegno di euro 200.000,00 sul Capitolo H41903 dell'Esercizio Finanziario 2013 macroaggregato12.02 1.04.01.02.000" con la quale è stato erogato in favore dell'IPAB IRAS l'importo di € 200.000,00 al fine di assicurare la prosecuzione del servizio in oggetto;
- la deliberazione di Giunta regionale del 18 luglio 2017, n. 419 «Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.)"»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 471 "Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza I.R.A.S. – Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale", che prevede la nomina di un commissario straordinario dell'IPAB al fine di garantirne l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;

RICHIAMATE

- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali";
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2004, n. 1305 "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25 novembre 2014, n. 817 "Definizione di un quadro programmatico in materia di azioni ad elevata integrazione sociosanitaria, volto alla realizzazione di modelli di intervento innovativi in favore di persone disabili non collaboranti, replicabili sul territorio regionale. Approvazione

- schema di Protocollo d'Intesa", con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa stipulato tra Regione Lazio, Azienda USL RMC e l'IPAB IRAS;
- la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016", in particolare l'articolo 5 "Disposizioni varie in materia sanitaria e socioassistenziale" che istituisce il servizio permanente di interesse regionale di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, superando la precedente fase progettuale;
- la deliberazione di Giunta regionale del 14 aprile 2016, n. 182 "Articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016). Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del servizio di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso. Integrazione alla DGR 1305/2004 e successive integrazioni";
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e in particolare l'articolo 38 "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 "Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2":
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569 "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018";
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 717 "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018";

CONSIDERATO che l'articolo 5 della legge regionale n. 17/2015 prevede nello specifico:

- a. l'istituzione di un servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, per il cui svolgimento si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore (comma 3);
- b. di provvedere agli oneri per l'attuazione del suindicato servizio, a decorrere dall'annualità 2016, mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie" del fondo denominato "Finanziamento del servizio di reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 400.000,00, a valere su ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del Programma 11 "Altri servizi generali" della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" (comma 3);
- c. di provvedere, a decorrere dall'annualità 2019, alla dotazione del fondo suddetto con legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche (comma 3);

- d. l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2015, di un provvedimento che stabilisca i requisiti strutturali ed organizzativi del servizio di cui alla lettera a), integrando la deliberazione n. 1305/2004 (comma 4);
- CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale del 14 aprile 2016, n. 182, in attuazione del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2015, ha definito i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dell'istituendo servizio, in quanto non era formalmente ricompreso nelle tipologie di cui alla deliberazione n. 1305/2004 e successive modifiche;
- RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dalla suindicata legge regionale n. 17/2015, anche in considerazione della estrema fragilità dell'utenza destinataria di detto servizio;
- RITENUTO, pertanto, di dover dare avvio al servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, nel rispetto dei requisiti individuati dal documento "II.B.5 Servizio per la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso", allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 182/2016;
- PRESO ATTO che, ad oggi, non risultano sul territorio regionale strutture private autorizzate in possesso dei requisiti previsti dalla suindicata deliberazione n. 182/2016 cui poter affidare la gestione del servizio per la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione di un soggetto idoneo all'attivazione e gestione del suindicato servizio;
- CONSIDERATO che a norma dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 241/1990 e smi "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- PRESO ATTO del parere reso dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) in data 7 ottobre 2015 (A.G. 70/2015 AP) nel quale viene sottolineato, in relazione all'articolo 15 della legge 241/1990 e smi, come l'Autorità ha approfondito il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività e gratuitamente"»;
- CONSIDERATO che nel predetto parere, ed in quello successivo AG 34/2016 AP (delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016) l'Autorità ha individuato le condizioni che devono essere rispettate affinché il ricorso agli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, ex articolo 15 legge 241/1990, non si traduca in una violazione della normativa in materia di appalti pubblici, ovvero:
 - 1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - 2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- PRESO ATTO che la legge regionale n. 11/2016 stabilisce all'art. 38, comma 5 che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti pubblici del sistema integrato possano avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990 e smi;
- TENUTO CONTO che dall'esame delle finalità statutarie delle IPAB presenti sul territorio regionale, l'IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale (IRAS) è risultata soggetto idoneo all'attivazione e gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente postcomatoso, in quanto lo statuto di detta IPAB prevede tra le proprie finalità istituzionali:
 - la partecipazione alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari livelli istituzionali, in un'ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio-assistenziale;
 - la progettazione e realizzazione sul territorio di Roma Capitale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero, rivolti ai minori con una particolare attenzione alla dimensione di genere ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
 - l'attuazione, mediante la stipula di appositi accordi di programma, contratti di servizio e convenzioni operative, di tutti quegli interventi che dovessero rendersi necessari nei confronti di qualsiasi fascia di popolazione a rischio di svantaggio sociale, prevedendo tra gli altri la possibilità di dare attuazione di servizi aperti e/o residenziali e la realizzazione di interventi di sollievo individuale e familiare;
- DATO ATTO che, in conformità al ruolo istituzionale riconosciuto alle IPAB dal citato articolo 38 della legge regionale n. 11/2016, la Regione Lazio si è avvalsa già in precedenza della collaborazione dell'IPAB IRAS sottoscrivendo specifici accordi di programma volti alla realizzazione, anche in altri ambiti di intervento, di azioni per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione, tra le quali figura l'accordo di programma approvato con la sopracitata deliberazione n. 817/2014;
- CONSIDERATO, inoltre, con riferimento a quanto enunciato nel sopracitato parere dell'ANAC, che l'IPAB IRAS, con Protocollo d'intesa stipulato in data 9 gennaio 2013, ha manifestato interesse a promuovere l'attuazione di un servizio sperimentale regionale di recupero e reinserimento sociale in favore delle persone post-comatose e delle loro famiglie e che, pertanto, con determinazione n. G04484/2013, l'IPAB IRAS è stata assegnataria di un finanziamento regionale finalizzato alla realizzazione del suindicato servizio;

- PRESO ATTO che, in considerazione della competenza professionale acquisita e della significativa esperienza maturata dall'IPAB IRAS nell'offerta di servizi di assistenza, supporto ed integrazione globale alle persone a rischio di esclusione sociale, l'amministrazione regionale ha chiesto di conoscere l'eventuale disponibilità dell'IPAB IRAS alla stipula di un accordo di programma per la gestione presso idonea struttura del servizio permanente da istituire ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale n. 17/2015 (nota prot. n. 318825 del 22.06.2017);
- DATO ATTO che l'IPAB IRAS dichiarava la propria disponibilità alla stipula del suindicato accordo di programma, stante la piena coerenza del servizio in questione con le proprie finalità statutarie e la pregressa attività svolta in tale ambito (nota prot. n. 321881 del 23.06.2017) e che, pertanto, l'amministrazione regionale ha dato mandato all'IPAB IRAS di individuare, tramite indagine di mercato non vincolante, un immobile idoneo a ospitare la sede del suddetto servizio (nota prot. n. 369315 del 18.07.2017);
- PRESO ATTO dello scambio di note successivamente intercorso con cui:
 - l'IPAB IRAS comunicava che la prima manifestazione di interesse per il reperimento dell'immobile era andata deserta (nota prot. n. 2341 del 28.09.2017);
 - l'amministrazione regionale autorizzava l'IPAB IRAS a procedere con una ulteriore manifestazione di interesse (nota prot. n. 512945 del 12.10.2017);
 - l'IPAB IRAS comunicava alla Regione che l'indagine di mercato non aveva dato esiti positivi in quanto in relazione all'unica offerta pervenuta, tenuto conto dei parametri e dei margini di trattativa legati alle caratteristiche dell'immobile, non era stato possibile raggiungere un accordo (note prot. n. 2710 del 27.11.2017, prot. n. 614275 del 1.12.2017 e prot. n. 2847 del 15.12.2017);
 - l'IPAB IRAS, a seguito di nuova richiesta dell'amministrazione regionale, confermava la propria disponibilità a sottoscrivere in tale ambito apposito accordo tra amministrazioni e a procedere con ulteriori accertamenti volti all'individuazione di un immobile idoneo da adibire a sede del suindicato servizio (nota prot. n. 591638 del 28.09.2018);
- TENUTO CONTO che la suddetta IPAB al termine degli ulteriori accertamenti svolti nella ricerca di un immobile idoneo, comunicava di aver raggiunto un accordo con il proprietario dell'immobile individuato con l'indagine di mercato effettuata nel mese di novembre 2017, sito in Roma, in via della Fotografia n. 90 (nota prot. n. 624889 del 10.10.2018);
- RITENUTO, pertanto, opportuno individuare nell'IPAB IRAS il soggetto idoneo all'avvio e alla gestione del servizio di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2015;
- RITENUTO necessario procedere all'approvazione dello Schema di Accordo di programma fra la Regione Lazio e l'IPAB IRAS per l'attuazione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, allegato A al presente provvedimento di cui forma parte sostanziale e integrante; che avrà durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione;
- CONSIDERATO, altresì, che la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 4, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020" prevede uno stanziamento

- di € 400.000,00 per il triennio 2018-2020 relativo al servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, finalizzato a garantire nel triennio la continuità del servizio stesso;
- PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria tecnica effettuata dalla Direzione regionale per l'Inclusione sociale finalizzata alla progettazione degli aspetti gestionali del servizio, l'importo stanziato con legge di bilancio e finalizzato dalle sopracitate deliberazioni, risulta idoneo a garantire il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi dell'istituendo servizio e a coprirne i relativi costi di gestione;
- PRESO ATTO che, conseguentemente, la suindicata deliberazione di Giunta regionale n. 569/2018, tra le azioni relative alla programmazione degli stanziamenti per gli interventi e servizi sociali, ha destinato per la prima fase di programmazione 2018 l'importo di € 400.000,00 per l'istituzione del servizio permanente di interesse regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2015 (capitolo H41947 macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000);
- PRESO ATTO, altresì, che con la suindicata deliberazione di Giunta regionale n. 717/2018 si è prenotato l'impegno a valere sul bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, per l'importo di € 400.000,00 per il servizio permanente di interesse regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2015 sul capitolo H41947 macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000;
- RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell'istituendo servizio, di dover stabilire che il suindicato Accordo di programma tra la Regione Lazio e l'IPAB IRAS avrà durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione;
- RITENUTO, altresì, che il finanziamento regionale per la gestione del suddetto servizio verrà erogato per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, secondo le modalità indicate nello schema di Accordo di programma fra la Regione Lazio e l'IPAB IRAS, allegato A al presente provvedimento;
- RITENUTO di dover stabilire che la rendicontazione dei costi sostenuti dall'IPAB IRAS per la gestione del suindicato servizio per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 dovrà essere trasmessa dall'IPAB stessa alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale, secondo le modalità e nei tempi stabiliti nello schema di Accordo di programma, allegato A al presente provvedimento;
- PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- RITENUTO, altresì, opportuno demandare al Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi della presente deliberazione:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di individuare nell'IPAB IRAS il soggetto idoneo all'avvio e alla gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e

- sociale del paziente post-comatoso di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2015;
- 2. di approvare lo schema di Accordo di programma fra la Regione Lazio e l'IPAB IRAS per l'attuazione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
- 3. di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Lazio e l'IPAB IRAS avrà durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione;
- 4. di stabilire che finanziamento regionale per la gestione del servizio verrà erogato per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, secondo le modalità indicate nello schema di Accordo di programma fra la Regione Lazio e l'IPAB IRAS, allegato A al presente provvedimento;
- 5. di stabilire che la rendicontazione dei costi sostenuti dall'IPAB IRAS per la gestione del servizio per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 dovrà essere trasmessa dall'IPAB stessa alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale, secondo le modalità e nei tempi stabiliti nello schema di Accordo di programma, allegato A al presente provvedimento;
- 6. di demandare al Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

L'Accordo di Programma sarà sottoscritto, per conto della Regione Lazio, dal Presidente o suo delegato.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio